



COMUNE DI PIETRACAMELA

Provincia di Teramo

Cap. 64047 Tel 0861955112 – 0861955230 Fax 0861955214 CCP 10991644 C.F. 80005250677 P.I. 00233020676

DELIBERAZIONE ORIGINALE DI CONSIGLIO COMUNALE

Numero 1 Del 28-02-2024

Oggetto: EDIFICIO COMUNALE EX ASILO DI PIETRACAMELA - ACQUISIZIONE "AB-ORIGINE", MEDIANTE ACCESSIONE INVERTITA. ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA DELLA D.C.C. N. 14 DEL 16/08/2023

L'anno duemilaventiquattro il giorno ventotto del mese di febbraio alle ore 17:00, presso la sede comunale di Pietracamela, sono stati oggi convocati in seduta Straordinaria i Consiglieri comunali.

Alla trattazione dell'argomento in oggetto risultano presenti:

VILLANI ANTONIO	P	CARUSO CRISTIANO	P
Bellisari Corrado	P	DI FURIA PAOLO	P (dalle 17.24)
CONTASTI VALERIA	P	BONADUCE MAURA	P
INTINI CLAUDIO	P	INTINI RACHELE	P
DI DIODATO MARCELLO	P	INTINI FEDERICA	P
IAPADRE ENRICO	A		

In carica n.11 11

Presenti n. 10
Assenti n. 1.

Risulta pertanto che gli intervenuti sono in numero legale.

Assume la presidenza il Signor VILLANI ANTONIO in qualità di SINDACO.

Assiste il Segretario comunale Sig. Berardinelli Andrea

La seduta è pubblica.

Sulla proposta relativa al presente provvedimento sono stati espressi, a norma dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267, i seguenti pareri:

PARERE: Favorevole in ordine alla **REGOLARITA' TECNICA**

Data:23-02-2024

Il Responsabile del servizio interessato
DI SIMONE VINCENZO

PARERE: Favorevole in ordine alla **REGOLARITA' CONTABILE**

Data:23-02-2024

Il Responsabile del servizio interessato
DOTT. GALEOTTI LUCA

La seduta si apre alle 17.09. Inizialmente assente il Consigliere Di Furia. Il Sindaco propone di invertire l'odg discutendo come primo punto la proposta di annullamento in autotutela dell'accessione invertita. Gli iniziali n. 9 presenti all'unanimità approvano l'inversione dell'odg. Relaziona il Vice Sindaco Bellisari, ricordando che nel mese di agosto venne fatta la procedura di acquisizione tramite accessione invertita, tuttavia una sentenza della Cassazione impedisce di fare la procedura così come impostata. Si procederà con altra procedura, ci sono anche altre situazioni simili da regolarizzare. Villani interviene specificando che sono state fatte costruzioni senza espropri. La struttura interessata è stata trasformata e bisogna dunque acquistare il terreno dove si è costruito. Bisogna annullare la vecchia delibera per fare acquisizione sanante. Interviene la Consigliera Rachele Intini chiedendo perché non se ne sia accorto prima l'Ufficio Tecnico. Bellisari specifica che ci sono voluti mesi per preparare i documenti e quando il tecnico è andato al catasto non ha potuto accatastare. Occorre nuova procedura di acquisizione sanante, la situazione coinvolge anche altri immobili. Ci sono alcuni espropri non regolarizzati nel tempo. Villani specifica che l'accatastamento è necessario per far partire le attività. La Consigliera Bonaduce fa notare che la scorsa delibera è stata votata in buona fede, ora si ammette che c'è stato un errore, chiede spiegazioni. Villani specifica che al momento in cui si passa l'edificio ad attività commerciale occorre verificare l'accatastamento, e lo stesso problema lo hanno le case popolari. Bellisari ribadisce che c'è una sentenza della Cassazione e che l'Ufficio Tecnico aveva dato un incarico ad un tecnico esterno, probabilmente non valutandone la competenza, dalla precedente amministrazione, confermato per rispetto. Villani ribadisce che la procedura è stata fatta in assoluta buona fede. Alle 17.24 entra il Consigliere Di Furia. Presenti 10. Villani specifica che con quei fondi si poteva fare solo questo intervento. Dopo ulteriore discussione la Consigliera Bonaduce preannuncia voto di astensione per il gruppo di opposizione in quanto l'altra delibera in buona fede è stata votata a favore e ora non si sa come sarà tutta la procedura.

PREMESSO:

- che con Delibera Presidenziale del 22/02/1973 la Cassa per il Mezzogiorno approvava il progetto redatto dall' Ing. Mario Sciarra per l'importo di € 50.000.000 e con Delibera n.9696/PT del 28/10/1982 approvava l'aggiornamento dei prezzi per l'importo complessivo di € 243.210.623 di cui € 190.000.000 per lavori a base d'asta;
- che i lavori furono affidati alla Ditta Di Francesco Francesco il 26/03/1982 e l'ultimazione lavori venne fissata per contratto al 25/03/1984;
- che il 01/12/1983 furono sospesi i lavori per avverse condizioni atmosferiche e non più ripresi a causa delle disastose condizioni economiche della stessa impresa.
- che il 02/04/1985 era stata approvata dal Comune di Pietracamela la perizia dei lavori di completamento con atto di Giunta Municipale n.38 del 02/04/1985 che veniva esaminata senza rilievi dal Co.re.co di Teramo, approvando così la perizia dei lavori di completamento della costruzione della scuola materna del capoluogo redatta dal progettista /Direttore lavori Ing. Mario Sciarra di Teramo;
- che tale perizia veniva successivamente approvata e fatta propria dal Comitato di Gestione dell'Agenzia per la promozione dello sviluppo del mezzogiorno (ex CASMEZ) con deliberazione n.2601 in data 25/03/1987 per un importo complessivo di € 284.000.000;

- che i lavori di che trattasi furano realizzati dalla ditta De Berardis Claudio di Teramo con data inizio lavori 26/09/1988 e data ultimazione lavori in data 28/11/1989;
- che l'ammontare complessivo dei lavori eseguiti, risultò essere di £ 302.135.359 di cui £ 296.135.359 dello stato finale del 15/01/1990 e £ 6.000.000 relative all'Ordine di servizio per ragioni giustificabili;

VISTO il tipo di frazionamento redatto dal Geometra Di Filippo Corrado e depositato presso l'Agenzia del Territorio della Provincia di Teramo, Catasto Terreni in data 29/06/2005, dal quale, in riferimento alle particelle occupate, scaturiscono le seguenti particelle derivate:

- Foglio n. 10, Particella 1634 (mq. 73) ex 358/b;
- Foglio n. 10, Particella 1635 (mq. 134) ex 359/a;
- Foglio n. 10, Particella 1638 (mq. 20) ex 360/b;
- Foglio n. 10, Particella 1640 (mq. 176) ex 361/b;
- Foglio n. 10, Particella 1642 (mq. 67) ex 478/a;
- Foglio n. 10, Particella 1644 (mq. 91) ex 482/a;
- Foglio n. 10, Particella 1647 (mq. 16) ex 486/b;
- Foglio n. 10, Particella 1648 (mq. 11) ex 487/b;
- Foglio n. 10, Particella 1650 (mq. 13) ex 488/b;
- Foglio n. 10, Particella 1652 (mq. 15) ex 489/b;
- Foglio n. 10, Particella 1654 (mq. 30) ex 490/b;
- Foglio n. 10, Particella 1656 (mq. 10) ex 491/b;
- Foglio n. 10, Particella 1658 (mq. 1) ex 822/b;
- Foglio n. 10, Particella 1660 (mq. 30) ex 1515/b;

oltre le particelle occupate per intero di seguito elencate :

- Foglio n. 10, Particella 479 (mq. 75);
- Foglio n. 10, Particella 480 (mq. 72);
- Foglio n. 10, Particella 481 (mq. 70);

DATO ATTO che si è determinata l'irreversibile trasformazione dell'area, di cui alle partite in precedenza individuate;

RICHIAMATA la propria deliberazione Numero 14 Del 16-08-2023 con la quale si prendeva atto dell'acquisizione "ab origine" in favore del Comune di Pietracamela (TE), mediante il procedimento dell'accessione invertita, dei beni stabiliti nello stesso Comune alla Via del Gran Sasso, per la realizzazione del locale edificio scolastico (scuola materna);

CONSIDERATO, che si pone la questione della permanenza nell'ordinamento dell'accessione invertita, che secondo la giurisprudenza prevalente, a seguito delle pronunce della Corte Europea dei diritti dell'Uomo, non può ritenersi più vigente. Pertanto, poiché non si sarebbe verificato il trasferimento della proprietà in capo all'Amministrazione, al momento della irreversibile trasformazione del bene, sussisterebbe ancora in capo all'Amministrazione l'obbligo di far venir meno la occupazione sine titolo e di adeguare la situazione di fatto a quella di diritto, restituendo i terreni ai titolari, demolendo quanto realizzato e disponendo la riduzione in pristino, oppure di attivarsi perché vi sia un titolo di acquisto dell'area da parte del soggetto attuale possessore;

ATTESO pertanto, che l'Amministrazione ha solo l'obbligo di attivarsi perché, al fine di adeguare la situazione di fatto a quella di diritto, sia adottato un formale atto di acquisizione, tenuto anche conto che la rimozione delle opere realizzate (ex scuola materna) sarebbe particolarmente gravosa nel caso di specie (Consiglio di Stato sez. VI, 31 ottobre 2011, n.

5813).

RITENUTO quindi, dover farsi riferimento alle disposizioni dell'art 42 bis del T.U. 327 del 2001, introdotto dal d.l n. 98 del 2011, convertito dalla legge n. 111 del 15 luglio 2011.

In base a tale norma, applicabile anche ai fatti ai fatti anteriori alla sua entrata in vigore, in base all'espressa previsione del comma 8, valutati gli interessi in conflitto, l'autorità che utilizzi un bene immobile per scopi di interesse pubblico, modificato in assenza di un valido ed efficace provvedimento di esproprio o dichiarativo della pubblica utilità, può disporre che esso sia acquisito, non retroattivamente, al suo patrimonio indisponibile e che al proprietario sia corrisposto un indennizzo per il pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale, quest'ultimo forfettariamente liquidato nella misura del dieci per cento del valore venale del bene;

VISTO l'art 42 bis del T.U. 327 del 2001;

VISTE in generale tutte le altre norme di legge e di regolamento riguardanti gli atti ed i procedimenti volti alla dichiarazione di pubblica utilità o di indifferibilità ed urgenza, all'esproprio, all'occupazione d'urgenza, nonché quelli riguardanti la determinazione dell'indennità di espropriazione o di occupazione d'urgenza;

VISTA la vigente normativa in materia di autonomie locali;

CON voto

Presenti 10

Favorevoli 7 (maggioranza)

Contrari 0

Astenuti 3 (Intini Rachele, Intini Federica, Bonaduce Maura)

DELIBERA

- 1) La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) Di annullare in autotutela ai sensi dell'art 21 nonies della l. 241/1990 la propria delibera Numero 14 Del 16-08-2023 con la quale si prendeva atto dell'acquisizione "ab origine" in favore del Comune di Pietracamela (TE), mediante il procedimento dell'accessione invertita, dei beni stabiliti nello stesso Comune alla Via del Gran Sasso, per la realizzazione del locale edificio scolastico (scuola materna), in quanto l'ordinamento non contempla più l'istituto dell'occupazione acquisitiva per accessione invertita;
- 3) Di procedere con successivo atto alla procedura dell'acquisizione dei terreni per la realizzazione della ex scuola materna, mediante le disposizioni dell'art 42 bis del T.U. 327 del 2001, introdotto dal d.l n. 98 del 2011, convertito dalla legge n. 111 del 15 luglio 2011, tenuto conto che la rimozione delle opere realizzate (ex asilo) sarebbe particolarmente gravosa nel caso di specie e specificamente motivato in riferimento alle attuali ed eccezionali ragioni di interesse pubblico che giustificano l'emanazione dell'atto;

CON voto

Presenti 10

Favorevoli 7 (maggioranza)

Contrari 0

Astenuti 3 (Intini Rachele, Intini Federica, Bonaduce Maura)

- 4) Data l'urgenza che riveste il presente atto, di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
VILLANI ANTONIO

Il Segretario Comunale
Berardinelli Andrea

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

che la presente deliberazione

[] è stata affissa all'Albo Pretorio comunale il giorno per rimanervi quindici giorni consecutivi
art.124, c.1, del T.U.18.08.2000, n.267);

Pietracamela, li

**Il Segretario Comunale
Berardinelli Andrea**

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

che la presente deliberazione

[X] E' divenuta esecutiva il giorno 28-02-2024

[x] perché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs. 267/2000

Pietracamela , li

**Il Segretario Comunale
Berardinelli Andrea**